



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 90 DEL 04/05/2017

OGGETTO: Modifica e integrazioni alla Determinazione ARPEA n. 212 del 17/11/2016: Domanda Unica campagna 2016 – pascoli - condizioni di ammissibilità e obblighi – rispetto termini.

Il Direttore

Visti

- la D.G.R. n. 17-4036 del 10 ottobre 2016 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., il Sig. Valter Galante quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- il Verbale n. 163 di deliberazione della Giunta Regionale adottata nell'adunanza del 5 dicembre 2016 con cui è stata fissata la data di presa di servizio del Direttore al 02/01/2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

RICHIAMATI:

- il Regolamento (CE) n. 1307/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti

SC/plb

Determinazione n. 90 del 04/05/2017

Pagina 1 di 4

agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

- il Regolamento (CE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- il Regolamento (CE) n. 641/2014 del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- il Regolamento (CE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Il Regolamento (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- il D.M. 18-11-2014 Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- il D.M. 26-2-2015: Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre.
- il D.M. 12-5-2015: Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.
- il D.M. n. 5145 del 24 settembre 2015: Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-3197 del 26 aprile 2016 che stabilisce il carico minimo di bestiame da applicare ai pascoli permanenti e le condizioni per l'applicazione della guardiania quale pratica di pascolo riconosciuta come uso e consuetudine locale.

- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23/12/2015 con oggetto: Riforma PAC- criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- la Determinazione ARPEA n. 212 del 17/11/2016 con oggetto "Domanda Unica campagna 2016 – pascoli - condizioni di ammissibilità e obblighi – rispetto termini".

Dato atto che:

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 stabilisce i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto (allegato II), ai fini del pagamento del diritto all'aiuto di cui al Titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- il D.M. 26-2-2015 stabilisce che il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.
- per i combinati disposti di cui al D.M. n. 5145 del 24 settembre 2015 e del decreto ministeriale 18 novembre 2014, articolo 19, comma 3, le condizioni di ammissibilità premio zootecnia si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro il **31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda.
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-3197 del 26 aprile 2016 la Regione Piemonte ha riconosciuto la pratica della guardiania consistente nel pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui.
- la determinazione ARPEA n. 212 del 17/11/2016 stabilisce per la campagna 2016 che "anche al fine del pagamento delle superfici pascolive associate ai diritti all'aiuto, (quindi non solo per il pagamento accoppiato zootecnia) Arpea utilizzerà esclusivamente le informazioni e i dati scaricati e presenti sull'applicativo della BDN al 31 dicembre dell'anno campagna" e che "è consentita una sola modifica delle dichiarazioni presenti in domanda unica in relazione all'indicazione codice fiscale del proprietario dei capi oggetto di guardiania entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno campagna".
- al fine della verifica del carico UBA/ha anno la Banca Dati Nazionale (BDN) recepisce le informazioni relative ai capi movimentati al pascolo e tali informazioni devono essere scaricate dall'ufficio competente di Arpea in tempo utile all'istruttoria sia della domanda di accesso alla riserva sia della domanda unica e pertanto si rende necessario confermare tale termine estensivamente anche per i controlli istruttori dei pascoli;

Considerato che:



- ARPEA ha proceduto allo scarico dei capi come da Determinazione n. 212 del 17/11/2016;
- in data 03/05/2017 la BDN ha messo a disposizione degli OP regionali le informazioni relative ai capi bovini con età compresa tra 0 e 6 mesi, fino ad ora non presenti, che ai sensi del Regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 hanno un tasso di conversione di 0.4 UBA incidendo sul carico uba/ha di cui al D.M. 26-2-2015.

Dato atto che:

tale metodo permette di reperire e recepire dati che alla data dello scarico previsto dalla Determinazione n. 212 del 17/11/2016 non erano in disponibilità da parte di questo OP;

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale

DETERMINA

- di applicare quanto stabilito dalla determinazione ARPEA n. 212 del 17/11/2016 per le campagne 2017 e seguenti.
- di derogare per la campagna 2016 a quanto stabilito dalla determinazione ARPEA n. 212 del 17/11/2016, in relazione al termine ultimo di scarico dati da BDN, al fine di consentire di ricomprendere negli esiti finali dell'istruttoria i dati mancanti dei capi bovini con età compresa tra 0 e 6 mesi.
- di procedere con lo scarico dei dati registrati nella BDN comprensivi delle informazioni relative ai bovini con età compresa tra 0 e 6 mesi una sola volta entro il 15/05/2017.

Il Direttore
Valter Galante

